



Statistica 2024

Rapimento internazionale di minori e protezione del diritto di visita – Convenzione dell’Aia e Convenzione europea del 1980

L’Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha aperto l’anno scorso 154 nuovi casi. Inoltre consiglia privati e autorità in Svizzera e all’estero in merito a misure cautelari o di protezione. Circa 85% dei casi riguardano il ritorno di minori e circa 15% l’esercizio del diritto di visita. Le richieste all’estero prevalgono e sono trasmesse soprattutto a Paesi europei.

La maggior parte dei rapimenti è attribuibile alla madre (circa 75% dei casi), come pure il diniego del diritto di visita (circa 80% dei casi). L’età media dei bambini colpiti è di sette anni.

La Svizzera è vincolata alla Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori e alla Convenzione europea sull’affidamento, cui hanno aderito rispettivamente altri 95 e 37 Stati. La maggior parte delle richieste di ritorno e di visita si fonda sulla Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori, mentre in meno di cinque casi all’anno è invocata la Convenzione europea sull’affidamento. Entrambe le convenzioni perseguono il medesimo scopo a tutela del minore, ripristinando l’affidamento violato con un rapimento e garantendo l’esercizio del diritto di visita. Esplicano inoltre un considerevole effetto preventivo. La cittadinanza dei genitori e dei minori non è determinante per l’applicazione di queste due Convenzioni.

I casi spesso molto controversi pongono le autorità, i giudici e gli specialisti dinanzi a sfide particolarmente impegnative. La legge federale sul rapimento internazionale di minori e le Convenzioni dell’Aia a tutela dei minori e degli adulti (LF-RMA) mira al componimento celere e amichevole dei conflitti e a procedimenti incentrati sulle esigenze del minore. Per questo, purché le parti siano d’accordo, prima dell’introduzione della procedura giudiziaria l’UFG promuove e finanzia le soluzioni consensuali tramite strumenti quali conciliazione e mediazione. In questo modo, nel caso ideale è possibile evitare procedimenti giudiziari e eventuali esecuzioni forzate, gravosi per tutte le parti coinvolte e soprattutto per i bambini. Nel caso in cui non si arrivi a un accordo, un tribunale esamina la richiesta di ritorno. Anche durante il procedimento giudiziario si cerca nella misura del possibile di raggiungere delle soluzioni consensuali; i bambini ricevono un rappresentante.

L’Autorità centrale svizzera si occupa primariamente del ritorno in Svizzera di minori rapiti. Il successo di una procedura di ritorno dipende fortemente dall’efficienza e dalla qualità del sistema giuridico e giudiziario e dalla volontà di cooperare dello Stato richiesto e dei genitori interessati. Le conquiste svizzere quali, ad esempio, la nomina di un rappresentante del minore o le procedure di mediazione e di conciliazione sono riscontrabili soltanto in una stretta minoranza degli Stati contrattuali.


L’Autorità centrale è spesso confrontata con procedure lunghe e onerose. In determinati Stati, i richiedenti dalla Svizzera non possono avviare una procedura di ritorno per il semplice motivo che le spese procedurali sono troppo elevate.

Richieste della Svizzera all'estero:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Richieste di ritorno	53	50	51	62	62	68	61	56	66	54	68	75
Richieste di esercizio del dritto di visita	10	25	3	10	10	9	10	15	12	11	11	15
Totale nuovi casi	63	75	54	72	72	77	71	72	79	63	80	90

Richieste dall'estero alla Svizzera:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Richieste di ritorno	36	38	39	29	35	27	26	33	36	46	48	56
Richieste di esercizio del dritto di visita	7	13	17	14	5	13	10	8	9	11	14	8
Totale nuovi casi	43	51	56	43	40	39	36	41	45	57	62	64





Per ulteriori informazioni:

Anna Claudia Alfieri, Ufficio federale di giustizia, Tel. 058 463 88 64